



Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Decreto n. 11/2021

Oggetto: Disciplina udienze camerale e pubbliche “in presenza” a partire dall'1 settembre 2021.

Considerato che il 31 luglio 2021 è cessato il periodo di vigenza dello speciale regime delineato dal combinato disposto dell'art. 4 del decreto-legge n. 28/2020 e dell'art 25 del decreto-legge n. 137/2020 (e succ. modif.), sicché le udienze camerale e pubbliche di questo Tribunale devono tornare a svolgersi in presenza, secondo le regole ordinarie;

Ravvisata la necessità di adottare misure organizzative volte a garantire lo svolgimento in sicurezza delle udienze e delle camere di consiglio, nel puntuale rispetto delle misure di prevenzione dell'epidemia da Covid-19, tutt'ora in essere;

Visto il protocollo d'intesa del 20 luglio 2021, al riguardo sottoscritto, con riferimento alle udienze del Consiglio di Stato e del C.G.A., dal Presidente del Consiglio di Stato e dai rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato, del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e delle Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti;

D E C R E T A

1) Sono soppresse, salva diversa valutazione del Presidente del collegio, alla luce della situazione di fatto, le chiamate preliminari.

2) Al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nelle aule di udienza, con richiesta sottoscritta dalle parti costituite interessate, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza discussione orale; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12 del giorno libero antecedente a quello dell'udienza.

In ogni caso, cioè anche qualora solo alcune delle parti costituite richiedano il passaggio in decisione senza discussione, sicché quest'ultima sia operata dalle altre

parti, della partecipazione all'udienza stessa si dà atto a verbale e nel provvedimento con la formula "viste le conclusioni delle parti, come da verbale".

3) Le cause, per le quali non sia pervenuta alcuna richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate, se necessario in considerazione delle circostanze, in fasce orarie differenziate; in ogni fascia sono, di norma, inseriti non più di dieci affari; nella determinazione del numero degli affari da inserire in ciascuna fascia si tiene conto della complessità della questione e del numero delle parti coinvolte. L'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato il giorno prima dell'udienza sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa. Tale elenco è altresì affisso all'ingresso del Tribunale.

4) Tutti gli accessi ai locali del Tribunale avvengono previa registrazione da parte del personale ausiliario e verifica della temperatura corporea. Se quest'ultima risulti superiore a 37,5°, l'ingresso è inibito.

5) Nelle sale d'attesa i signori avvocati attendono la chiamata della propria causa in modo tale da garantire il distanziamento sociale e da evitare assembramenti. L'accesso e il deflusso dalla sala di udienza avvengono in maniera ordinata, nel rispetto delle indicazioni fornite dal personale ausiliario.

6) In ogni caso, dev'essere rispettato il distanziamento sociale e va indossata la mascherina. Gli avvocati ed i magistrati sono esentati dall'indossare la toga.

7) Il pubblico può assistere alle discussioni in udienza pubblica, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale e, comunque, indossando la mascherina. Qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico, alle aule d'udienza si riconosce priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione. Restano impregiudicate le prerogative dei presidenti dei collegi nell'esercizio del potere di polizia dell'udienza.

8) La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente provvedimento, a tutti gli altri Magistrati, ai Direttori di Segreteria delle Sezioni e al personale tutto, nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Regione, all'Avvocatura distrettuale dello Stato e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione all'albo, nei locali del T.A.R. e mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia amministrativa.

Il Presidente del TAR ABRUZZO